

Consumatore

CONTRATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N°

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

| 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito | | |
|--|--|---|
| FINANZIATORE | ITALCREDI S.P.A. | |
| Indirizzo | Corso Buenos Aires, 79 – 20124 Milano | |
| Telefono | 02.66721798 | |
| Email | servizioclienti@italcredi.it | |
| Fax | 02.67493080 | |
| Sito web | www.italcredi.it | |
| INTERMEDIARIO DEL CREDITO | | |
| Indirizzo | | |
| Telefono | | |
| Email | | |
| Fax | | |
| Sito web | | |
| 2. Caratteristiche principali del prodotto di credito | | |
| Tipo di Contratto di credito | DELEGAZIONE DI PAGAMENTO È un prestito personale, non finalizzato, destinato a lavoratori dipendenti (sia pubblici sia privati), che si rimborsa mediante trattenuta di quote dello stipendio netto mensile. Il Consumatore dà al Datore di Lavoro, che deve accettare, un mandato irrevocabile ad effettuare la trattenuta. Il rimborso del prestito ha luogo mediante trattenute mensili di importo costante sulla busta paga da parte del Datore di Lavoro, che provvede poi a versarle al Finanziatore. Il prestito è regolato dagli artt. 1269 e seguenti e dall' art.1723, 2° comma, del Codice Civile, dal DPR 05/01/1950 n. 180 e successive modifiche e dalle relative norme di attuazione. | |
| Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i> | Euro al lordo di eventuali somme erogate in Suo favore a titolo di prefinanziamento e/o di prestiti estinti per Suo conto. | |
| Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito</i> | L'erogazione del prestito avviene in un'unica soluzione. | |
| Durata del contratto di credito | Mesi | |
| Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Rate da pagare: | |
| | Importo | Euro |
| | Numero | |
| | Periodicità | Mensile posticipata con addebito diretto sul cedolino dello stipendio |
| | Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: il rimborso del finanziamento, qualunque sia la durata scelta dal Consumatore, è effettuato a tasso fisso con rata costante, comprensiva di quota capitale e quota interessi, calcolata al tasso di interesse esposto al paragrafo 3 ("Costi del credito") col metodo a scalare c.d. "alla francese" (con quota capitale crescente e quota interessi decrescente mano a mano che il rimborso procede). | |
| Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito</i> | Euro | |
| Garanzie richieste <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito</i> | Per legge, il contratto di delegazione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la delegazione si estenderà sul TFR, sulla liquidazione o sulle somme dovute al Consumatore a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione. | |

Consumatore
CONTRATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N°

| 3. Costi del credito | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|--|-------------|--|-----------------------------|------------|--|-------------------------|------------|--|-------------------------------|------------|--|-------------------------|--|------------|
| Tasso di Interesse | % (TAN – Tasso Annuo Nominale) fisso per l'intera durata del prestito La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n. 108/1996. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito, espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i> | % Esempio Rappresentativo: il TAEG di % è calcolato sull'importo totale del credito e per la durata del contratto di credito indicati al paragrafo 2 ("Caratteristiche principali del prodotto di credito"), sulla base dell'anno civile(365/365). Nel TAEG sono inclusi: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>interessi nominali al TAN del % (*)</td> <td>Euro</td> </tr> </table> oltre a: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>costi fissi</th> <th>costi soggetti a maturazione nel tempo (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spese di istruttoria</td> <td>Euro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imposta di bollo</td> <td>Euro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oneri di distribuzione</td> <td>Euro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Commissione di gestione</td> <td></td> <td>Euro</td> </tr> </tbody> </table> per un importo totale dovuto pari a Euro (*) In caso di rimborso anticipato del prestito, il costo totale del credito è ridotto in misura pari all'importo degli interessi e dei costi soggetti a maturazione nel tempo dovuti per la durata residua del contratto. | interessi nominali al TAN del % (*) | Euro | | costi fissi | costi soggetti a maturazione nel tempo (*) | Spese di istruttoria | Euro | | Imposta di bollo | Euro | | Oneri di distribuzione | Euro | | Commissione di gestione | | Euro |
| interessi nominali al TAN del % (*) | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | costi fissi | costi soggetti a maturazione nel tempo (*) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spese di istruttoria | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imposta di bollo | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oneri di distribuzione | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commissione di gestione | | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: <ul style="list-style-type: none"> • un'assicurazione che garantisca il credito | NO A garanzia del debito contratto il Finanziatore stipula copertura assicurativa del rischio vita, che assicuri il recupero del residuo debito in caso di decesso del Consumatore, e copertura assicurativa del rischio impiego, che assicuri il recupero del residuo debito in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente ovvero di riduzione di stipendio o salario o di liquidazione di un trattamento pensionistico, o assimilato, insufficiente.. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • un altro contratto per un servizio accessorio | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Consumatore
CONTRATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N°

| 3.1 Costi connessi | |
|--|--|
| Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito | <p><u>Spese di istruttoria</u> Comprendono i costi relativi alle attività propedeutiche al perfezionamento del contratto, quali: la raccolta e l'esame della documentazione, l'adeguata verifica ai fini del rispetto della normativa anti-riciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e la verifica del rispetto della normativa antiusura (L. 108/1996 e istruzioni della Banca d'Italia), la delibera di concessione del prestito, la notifica del contratto al datore di lavoro, l'acquisizione del benestare da parte di quest'ultimo, l'erogazione del prestito, al netto dell'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti, ed ogni altra attività funzionale alla concessione del credito. Sono "costi fissi" e, pertanto, non sono restituite in caso di rimborso anticipato del prestito.</p> <p><u>Imposta di bollo</u> E' l'imposta applicata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo). L'importo dell'imposta di bollo fa parte dei "costi fissi" e, pertanto, non è restituito in caso di rimborso anticipato del prestito.</p> <p><u>Oneri di distribuzione</u> Per distribuire i propri finanziamenti Italcredi si avvale di una rete di agenti in attività finanziaria nonché di mediatori creditizi. Gli agenti svolgono la loro attività su mandato di Italcredi mentre i mediatori mettono in relazione Italcredi con la potenziale clientela per la concessione dei finanziamenti mantenendo una posizione di indipendenza da entrambe le parti. Per commercializzare i propri finanziamenti Italcredi si avvale anche delle banche del Gruppo La Cassa di Ravenna, di cui fa parte, e di altre banche ed intermediari finanziari. Il ruolo di questi soggetti è molto simile, nella sostanza, a quello degli agenti e per questo motivo quanto si legge qui appresso sulla remunerazione degli agenti in attività finanziaria può intendersi riferito anche alle banche e agli intermediari finanziari con cui Italcredi ha in essere convenzioni. Gli oneri di distribuzione possono consistere nelle provvigioni dell'agente in attività finanziaria o nei compensi del mediatore creditizio a cui il Consumatore ha liberamente deciso di rivolgersi. Tali oneri rappresentano la remunerazione di tutte le attività propedeutiche alla concessione del finanziamento svolte da questi soggetti, quali: l'informativa precontrattuale, l'assistenza in fase di istruttoria e di perfezionamento del contratto e il supporto nell'osservanza di ogni altro adempimento derivante dalla normativa di settore. Gli oneri di distribuzione coprono attività che si esauriscono con l'erogazione del finanziamento e rappresentano dunque "costi fissi", che non sono restituiti in caso di rimborso anticipato del finanziamento.</p> <p><u>Commissione di gestione</u> Comprende i costi relativi alle prestazioni successive alla erogazione del prestito, quali: l'esecuzione ed il controllo del corretto svolgersi dell'ammortamento, mediante esatta imputazione di ogni incasso, la sollecita gestione dei sinistri, la conservazione e disponibilità dei documenti contrattuali per il periodo previsto dalla legge, la gestione interna del rischio creditizio e dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, nonché l'eventuale recupero del credito. Tale commissione è un costo soggetto a maturazione nel tempo e, pertanto, in caso di rimborso anticipato del prestito, è restituita in misura proporzionale alla durata residua del contratto (pro rata temporis).</p> |
| Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati | Fermo il carattere fisso ed invariabile del tasso di interesse quale indicato al paragrafo 3 ("Costi del credito") per tutta la durata del finanziamento, il Finanziatore può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo, inviando al Consumatore, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", una comunicazione scritta con un preavviso minimo di 2 mesi. |

Consumatore
CONTRATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N°

| | | |
|---|--|---|
| Costi in caso di ritardo nel pagamento. <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i> | In caso di ritardo nei pagamenti, saranno addebitati al consumatore interessi pari al "Tasso di Interesse" indicato al paragrafo 3 ("Costi del credito"). Il Finanziatore può modificare unilateralmente il tasso previsto in caso di ritardo nei pagamenti qualora sussista un giustificato motivo, inviando al Consumatore una comunicazione scritta con un preavviso minimo di 2 mesi. La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n. 108/1996. In caso di mancato pagamento, saranno applicate al Consumatore le seguenti spese massime: | |
| | Spese Legali e stragiudiziali | Nei limiti di quanto effettivamente sostenuto |

| 4. Altri importanti aspetti legali | |
|--|--|
| Diritto di recesso <i>Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i> | SI |
| Rimborso anticipato <i>Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i> | SI |
| <i>Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i> | In caso di richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, il Finanziatore può richiedere al Consumatore un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, così determinato: <ul style="list-style-type: none"> • 1% dell'importo rimborsato in anticipo, qualora l'estinzione anticipata avvenga nel momento in cui la durata residua del contratto è superiore ad un anno; • 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, qualora l'estinzione anticipata avvenga nel momento in cui la durata residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00. |
| Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati e tale rifiuto si basa sulle informazioni presenti in essa, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i> | SI |
| Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha diritto, su sua richiesta di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i> | SI |
| Periodo di validità dell'offerta | Offerta valida dal al salvo verifica del rispetto dei tassi limite fissati ai sensi delle disposizioni in materia di usura alla data di sottoscrizione del contratto. |

Si precisa che relativamente ai contratti conclusi mediante l'intervento di Agenti in Attività Finanziaria, o altro Intermediario Finanziario cui il Consumatore abbia ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, nessuna altra somma, oltre a quanto già previsto dal presente contratto, è dovuta da parte del Consumatore medesimo. Si comunica altresì che il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) è pari al%.

Data del documento:

..... Li Firma Consumatore per accettazione condizioni
 (LUOGO E DATA SOTTOSCRIZIONE)

Timbro e Firma per esteso dell'Addetto/Agente/Mediante Creditizio/Altro intermediario

Consumatore
CONTRATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N°

Spett.le
 Italcresi Spa
 Corso Buenos Aires, 79
 20124 Milano
 (di seguito "Finanziatore")

Il/La sottoscritto/a codice fiscale nato/a a il residente in
 (di seguito "Consumatore")

dipendente da (di seguito denominata "ATC"), in servizio dal, con stipendio/salario annuo netto di €
 e quindi di mensili netti €

chiede

la concessione di un PRESTITO PERSONALE ESTINGUIBILE MEDIANTE DELEGAZIONE IRREVOCABILE DI PAGAMENTO AL DATORE DI LAVORO, pari ad un importo totale del credito di Euro, alle condizioni economiche indicate nel documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI", che costituisce il frontespizio della presente richiesta.

Il Consumatore è consapevole che, in caso di accoglimento della presente richiesta, il finanziamento sarà concesso sulla base delle informazioni fornite con la presente e, a suo tempo, con la richiesta di preventivo allegata alla presente e parte integrante della stessa. Il Consumatore dichiara sotto propria responsabilità di avere fornito, in maniera esatta e veritiera, i propri dati anagrafici e le altre informazioni relative alla propria persona indicate nella presente e nell'allegata richiesta di preventivo.

Il Consumatore conviene che, in caso di accoglimento della presente richiesta, il finanziamento sarà regolato dalle "Condizioni generali del prestito personale estinguibile mediante delegazione irrevocabile di pagamento al datore di lavoro" allegate alla richiesta stessa, che ne costituiscono parte integrante.

Al finanziamento saranno applicate le condizioni economiche riportate nel documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI", che costituisce parte integrante del contratto.

In caso di accoglimento della presente richiesta l'ATC verserà le **somme trattenute dallo stipendio** del Consumatore **sul conto corrente intestato a Italcresi Spa IBAN: IT 33 B 06270 13100 CC0000064069.**

Il Consumatore è avvertito del fatto che tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

Il Consumatore:

- dà atto di aver preso visione e di aver ricevuto, in tempo utile prima di essere vincolato dalla presente proposta, una copia del documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI", recante le condizioni economiche relative al presente contratto
- dichiara di essersi avvalso non essersi avvalso del diritto di ricevere gratuitamente una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula.
- Il Consumatore dichiara di aver ricevuto un esemplare del presente contratto, interamente compilato e sottoscritto da Italcresi, comprensivo delle "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI" e del relativo piano di ammortamento.
- dichiara di aver ricevuto l'INFORMATIVA PRIVACY resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), e di aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali nei termini descritti nella suddetta Informativa.

Luogo e data sottoscrizione, li Firma del Consumatore

Il Consumatore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole delle "Condizioni generali del prestito personale da estinguersi con delegazione irrevocabile di pagamento al datore di lavoro", ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del codice civile:

| | |
|--|---|
| Art. 3 – Estinzione di prestiti e pignoramenti esistenti | Art. 10 – Cessazione o Risoluzione del Rapporto di Lavoro - Vincolo TFR – Pensionamento |
| Art. 4 – Spese e oneri fiscali | Art. 12 – Anticipazioni su TFR |
| Art. 5 – Assicurazioni | Art. 13 – Surroga in sede concorsuale ed al fondo di Garanzia |
| Art. 7 – Rimborso anticipato | Art. 14 – Modifiche unilaterali delle condizioni |
| Art. 8 – Ritardo nei pagamenti – Interessi di mora | Art. 15 – Cessione |
| Art. 9 – Decadenza dal beneficio del termine | |

Imposta di Bollo Assolta in Modo Virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 - N° Prt 11932/2007 del 01/03/2007

..... Li Firma Consumatore
 (LUOGO E DATA SOTTOSCRIZIONE)

Per accettazione della richiesta di finanziamento

ITALCREDI SPA
 Il Direttore Generale – Arnaldo Furlotti

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che le firme di cui alla presente richiesta sono state apposte, in sua presenza, personalmente dal Consumatore e che l'identità del Consumatore stesso è stata verificata mediante l'esibizione in originale di un documento di identità non scaduto

Timbro e Firma per esteso dell'Addetto/Agente/Mediatore Creditizio/Altro Intermediario

Consumatore**CONTRATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N°****CONDIZIONI GENERALI DEL PRESTITO PERSONALE DA ESTINGUERSI CON DELEGAZIONE IRREVOCABILE DI PAGAMENTO AL DATORE DI LAVORO****1. Concessione del prestito**

1.1 Il Finanziatore concede al Consumatore un prestito personale estinguibile mediante delegazione irrevocabile di pagamento al datore di lavoro, alle condizioni economiche di cui al documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI" (di seguito il "Documento"), che costituisce il frontespizio del presente contratto e fa parte integrante dello stesso, ed alle seguenti condizioni generali. **1.2** La delegazione di pagamento è notificata all'ATC ai sensi dell'articolo 2 che segue e, per avere efficacia, deve essere accettata per iscritto dall'ATC. **1.3** L'erogazione del prestito ha luogo all'ottenimento della dichiarazione scritta, da parte dell'ATC, del proprio impegno a trattenere le quote di cui all'articolo 2, che segue, dalla retribuzione mensile del Consumatore. **1.4** In sede di liquidazione del prestito il Finanziatore versa in unica soluzione al Consumatore la somma indicata alla voce "Importo Totale del Credito" del paragrafo 2 ("Caratteristiche principali del prodotto di credito") del Documento. **1.5** Il Consumatore è tenuto a rimborsare al Finanziatore la somma indicata alla voce "Importo totale dovuto dal consumatore" al paragrafo 2 ("Caratteristiche principali del prodotto di credito") del Documento. **1.6** Al prestito si applica il tasso di interesse esposto alla voce "Tasso di interesse" del paragrafo 3 ("Costi del credito") del Documento. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che esprime il costo totale del credito in percentuale, calcolata su base annua, dell' "Importo totale del credito", è indicato all'omonima voce del paragrafo 3 ("Costi del credito") del Documento. **1.7** La delegazione di pagamento non ha effetto liberatorio nei confronti del Consumatore, che resta quindi obbligato a rimborsare quanto dovuto ai sensi delle presenti condizioni in caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, da parte dell'ATC.

2. Notifica al datore di lavoro e rimborso del prestito

2.1 Il Consumatore conferisce all'ATC mandato irrevocabile a trattenere ogni mese dal proprio stipendio netto la somma indicata quale importo della rata alla voce "Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione" del paragrafo 2 ("Caratteristiche principali del prodotto di credito") del Documento, ed a versare tale quota al Finanziatore, fino alla completa estinzione del proprio debito, nei termini e con le modalità di seguito indicate. **2.2** Il contratto è notificato all'ATC affinché quest'ultima, obbligata anche per volontà del Consumatore, espressa al paragrafo 2.1 che precede, trattienga ogni mese dallo stipendio del Consumatore la somma indicata quale importo della rata alla voce "Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione" del paragrafo 2 ("Caratteristiche principali del prodotto di credito") del Documento e versi tale somma al Finanziatore, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nella richiesta di prestito del Consumatore, fino ad estinzione integrale del debito del Consumatore. Il Finanziatore si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento indicando altro conto corrente. **2.3** La prima rata di rimborso del prestito scade il mese successivo alla notifica della delegazione all'ATC, salvo diverso accordo con il Finanziatore. **2.4** Il Consumatore autorizza fin d'ora l'ATC a trattenere dal proprio stipendio le spese e gli oneri eventuali per l'invio delle quote cedute al Finanziatore.

3. Estinzione di prestiti e pignoramenti esistenti

3.1 Il Finanziatore è autorizzato a trattenere e compensare dall'"Importo Totale del Credito" le somme occorrenti per l'estinzione di precedenti altri prestiti e/o di vincoli gravanti sulla retribuzione del Consumatore.

4. Spese e oneri fiscali

4.1 Il Consumatore, in sede di liquidazione del prestito personale, riconoscerà al Finanziatore, in un'unica soluzione mediante trattenuta sull'"Importo totale dovuto dal consumatore" di cui al paragrafo 2 ("Caratteristiche principali del prodotto di credito"), che il Consumatore medesimo autorizza ora per allora, in aggiunta agli interessi calcolati al "Tasso di interesse" esposto al paragrafo 3 ("Costi del Credito") del Documento, gli importi, ivi indicati, relativi a: spese di istruttoria, imposta di bollo, oneri di distribuzione e commissione di gestione. **4.2** Il Consumatore autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovutigli le somme che a tali titoli gli venissero richieste dal Finanziatore, prendendo atto che le relative trattenute potranno avvenire anche in eccedenza al quinto dello stipendio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

5. Assicurazione

5.1 A garanzia del debito contratto dal Consumatore il Finanziatore stipula una polizza assicurativa del rischio vita, che assicuri il recupero del residuo debito in caso di decesso del Consumatore. Il Consumatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1919 del Codice Civile, si impegna a prestare il consenso a che il Finanziatore concluda, con primaria Compagnia di Assicurazione, un contratto di assicurazione sulla vita nel quale il Finanziatore rivesta la qualifica di contraente e beneficiario ed il Consumatore la qualifica di assicurato. La premiorienza del Consumatore determina a favore del Finanziatore la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data di decesso. A ricezione del suddetto importo da parte del Finanziatore, il debito si considera estinto. L'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Consumatore e rinuncia, altresì, a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Consumatore a garanzia del finanziamento, quali: trattamento di fine rapporto (articolo 2120 c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione. **5.2** Il finanziamento prevede altresì la copertura del rischio della perdita dell'impiego ed è quindi assistito da una polizza "credito" (ramo 14). Tale polizza viene stipulata dal Finanziatore, a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Per le somme corrisposte al Finanziatore, l'Assicuratore resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione nei confronti del Consumatore ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equipollente, Fondo Pensione o Istituto di Previdenza obbligatoria.

6. Recesso

6.1 Il Consumatore può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla relativa conclusione o, se successivo, dal momento in cui il Consumatore stesso riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "TUB"). **6.2** Il Consumatore che recede ne deve dare comunicazione al Finanziatore, prima della scadenza del predetto termine, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente contratto in conformità a quanto indicato nell'articolo 125-ter del TUB. **6.3** Se il presente contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Consumatore, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, è tenuto a restituire il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito alla voce "Tasso di interesse" del paragrafo 3 (Costi del credito) del Documento, oltre alle somme non ripetibili eventualmente corrisposte dal Finanziatore alla pubblica amministrazione. **6.4** Il recesso si estende automaticamente al contratto di assicurazione stipulato a copertura del rischio di premiorienza, qualora tale servizio accessorio connesso con il contratto di credito sia reso da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore.

Consumatore**CONTRATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N°****7. Rimborso anticipato**

7.1 Trascorso il periodo di 14 (quattordici) giorni di cui al precedente articolo 6 e salvo quanto previsto al successivo articolo 14, il Consumatore, in qualsiasi momento, può rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento. **7.2** In tal caso il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi soggetti a maturazione nel tempo dovuti per la vita residua del contratto. **7.3** Qualora intenda rimborsare anticipatamente il prestito, il Consumatore ne fa richiesta al Finanziatore per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata alla dipendenza del Finanziatore presso la quale il prestito è stato richiesto. Il Consumatore paga l'importo dovuto al Finanziatore entro la data e con le modalità dallo stesso prontamente indicate a seguito della ricezione della richiesta. **7.4** Il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. Tale indennizzo, in ogni caso non superiore all'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto, è pari all'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero pari allo 0,5 per cento del medesimo importo, se la durata residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad euro 10.000,00.

8. Ritardo nei pagamenti. Interessi di mora

8.1 In caso di ritardo nel pagamento delle rate mensili, senza necessità di alcuna intimazione o messa in mora, ma per la semplice scadenza del termine previsto per il pagamento, è facoltà del Finanziatore applicare, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, interessi di mora nella misura indicata alla voce "Costi in caso di ritardo nel pagamento", sotto la rubrica "3.1 Costi connessi" del paragrafo 3 ("Costi del credito") del Documento. **8.2** La misura di tali interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della Legge n. 108 del 7 marzo 1996. **8.3** Sono a carico del Consumatore le spese eventualmente sostenute dal Finanziatore per il recupero del proprio credito in sede giudiziale o extragiudiziale.

9. Decadenza dal beneficio del termine

9.1 Nonostante la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 5, in caso di sospensione o riduzione per qualsiasi causa della retribuzione o di mancato o ritardato versamento da parte dell'ATC anche di una sola delle rate mensili pattuite, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 1186 del codice civile, il Consumatore può essere considerato decaduto dal beneficio del termine per tutte le rate non ancora scadute ed il Finanziatore ha facoltà di dichiarare risolto il contratto con effetto immediato. **9.2** Qualora conseguenza della risoluzione del contratto il Consumatore deve rimborsare, a semplice richiesta del Finanziatore e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione del Finanziatore stesso, tutte le somme dovute per l'estinzione del finanziamento, ivi compresi gli interessi di mora e le eventuali ulteriori spese sostenute dal Finanziatore per la riscossione del proprio credito.

10. Cessazione o Risoluzione del Rapporto di Lavoro- Vincolo TFR – Pensionamento

10.1 Il TFR ed ogni altro emolumento dovuto al Consumatore per la cessazione del rapporto di lavoro, come l'indennità di fine servizio accantonata presso qualsiasi Ente di Previdenza, Fondo Pensione o di Assicurazione ai quali il Consumatore medesimo sia iscritto, sono vincolati irrevocabilmente, per legge e per volontà dello stesso Consumatore, espressa con l'accettazione delle presenti condizioni, alla estinzione del prestito. **10.2** Il Finanziatore è autorizzato a notificare il contratto, contenente tale vincolo, all'Ente di Previdenza, Fondo Pensione o di Assicurazione cui il Consumatore abbia eventualmente deciso di contribuire a qualsiasi titolo ed in qualsiasi epoca. Il Consumatore e l'ATC dovranno comunicare al Finanziatore ogni variazione disposta dallo stesso Consumatore, per la destinazione del TFR. **10.3** In caso di cessazione dal servizio, ove non siano direttamente applicabili le norme di cui agli articoli 43, 44 e 55 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il Consumatore delega, ora per allora il Finanziatore, che aderisce alle linee guida per la gestione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento sottoscritte il 4 novembre 2009 da Assofondipensione, Mefop e UFI (Unione Finanziarie Italiane) e alle quali si rinvia, al riscatto del TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutagli a qualunque titolo a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle somme dovute, sino alla completa estinzione del prestito. Se tuttavia tali somme non fossero sufficienti ad estinguere il prestito residuo, il Consumatore, dispone che la delega estenda i suoi effetti, per la differenza e fino al saldo, ad ogni emolumento che gli sia dovuto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avesse eventualmente diritto. In caso di inosservanza o impossibilità di procedere alle trattative anzidette, il Consumatore dovrà provvedere personalmente all'immediato pagamento in un'unica soluzione della somma necessaria all'estinzione del prestito.

11. Cambiamento del datore di lavoro

11.1 Fermi gli effetti di cui al precedente articolo 10, il Consumatore è obbligato a comunicare tempestivamente al Finanziatore ogni variazione del proprio rapporto di lavoro autorizzando sin da ora il Finanziatore a notificare il contratto di finanziamento al nuovo datore di lavoro affinché quest'ultimo continui ad operare la ritenuta della quota mensile oggetto di delega, fino alla totale estinzione del residuo debito. **11.2** L'ATC da cui il Consumatore si allontana deve inviare al nuovo datore di lavoro l'estratto conto della presente delega, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta (documentabili a richiesta del Consumatore) eventualmente sostenute dal Finanziatore a seguito del cambiamento del datore di lavoro saranno a carico del Consumatore e, previa indicazione del Finanziatore, saranno rimborsate dalla nuova ATC con la prima rata utile di delega.

12. Anticipazioni su TFR

12.1 Il Consumatore si impegna a non avvalersi, sino all'integrale rimborso del debito derivante dalla presente delega, del diritto di richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto ai sensi del comma 6 dell'articolo 2120 del codice civile (così come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297), se ed in quanto a lui applicabile, con conseguente conforme obbligazione della ATC. **12.2** Fermo quanto sopra, il Consumatore aderente ad un Fondo Pensione, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", articolo 11, comma 7, lettera a), potrà, in caso di spese sanitarie, richiedere anticipazioni non superiori al 60% della posizione individuale maturata a condizione che la posizione individuale che residuerebbe al Consumatore per effetto di tali anticipazioni non sia inferiore al suo debito residuo nei confronti del Finanziatore.

13. Surroga in sede concorsuale e al Fondo di Garanzia

13.1 Nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico della ATC, il Finanziatore può richiedere al fallimento la liquidazione, nei limiti del residuo credito vantato nei confronti del Consumatore, delle somme a questo dovute per l'ammissione allo stato passivo del fallimento stesso, in quanto vincolate all'estinzione del credito per effetto del presente contratto. Il Finanziatore può esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. **13.2** Il Consumatore autorizza e delega irrevocabilmente, ora per allora, il Finanziatore ad esercitare tali diritti nei confronti del fallimento e del Fondo di Garanzia, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà.

Consumatore**CONTRATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N°****14. Modifica unilaterale delle condizioni**

14.1 Fermo il carattere fisso ed invariabile del TAN (tasso annuale nominale) quale indicato alla voce "Tasso di interesse" del paragrafo 3 ("Costi del credito") del Documento per tutta la durata del finanziamento, il Finanziatore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. In caso di variazioni sfavorevoli al Consumatore, il Finanziatore, ai sensi dell'articolo 118 del TUB, invia, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", una comunicazione scritta al Consumatore, presso l'ultimo indirizzo da questi comunicato, con un preavviso minimo di 2 mesi. **14.2** La modifica si intende approvata ove il Consumatore non receda dal contratto con comunicazione a mezzo lettera raccomandata consegnata all'ufficio postale accettante entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. In caso di esercizio del diritto di recesso al Consumatore verranno applicate, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura.

15. Cessione

15.1 Il Finanziatore ha facoltà di cedere a terzi il credito vantato nei confronti del Consumatore. Il Consumatore autorizza, ora per allora, il Finanziatore alla cessione di tale credito. **15.2** Nei casi in cui vi è tenuto ai sensi dell'articolo 125-septies del TUB, il Finanziatore informa il Consumatore della cessione del credito con le modalità individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR.

16. Portabilità

16.1 Il Consumatore può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Italcredi ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Consumatore senza spese, penalità ed altri oneri mediante lettera scritta da inviare a Italcredi (art. 1202 Codice Civile)

17. Comunicazioni

17.1 Il Finanziatore fornisce per iscritto al Consumatore almeno una volta l'anno una comunicazione completa, chiara e aggiornata in merito allo svolgimento del rapporto. **17.2** In mancanza di opposizione scritta da parte del Consumatore le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento. **17.3** Il Consumatore, in qualsiasi momento del rapporto, ha diritto di ricevere, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento del finanziamento.

18. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

18.1 Il Consumatore può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami del Finanziatore con lettera indirizzata per posta ordinaria a "Italcredi Spa - Ufficio Reclami, Corso Buenos Aires, 79 - 20124 Milano (MI) oppure per posta elettronica alla casella reclami@italcredi.it oppure a mezzo fax, al numero 02/67493080. Il Finanziatore evade la contestazione entro 30 giorni dalla sua ricezione, come previsto per legge. **18.2** Se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle filiali del Finanziatore. Nel caso in cui il Consumatore abbia esperito il suddetto procedimento presso l'ABF, si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa più oltre indicata. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Consumatore di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. **18.3** Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Consumatore ed il Finanziatore devono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo: - all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento); - oppure a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

19. Foro Competente. Elezione di domicilio

19.1 Foro competente per ogni controversia che possa insorgere in relazione al presente contratto è quello dove il Consumatore ha la residenza o il domicilio eletto. Ai fini del contratto il Consumatore elegge domicilio presso l'indirizzo dallo stesso indicato nel contratto stesso, impegnandosi a comunicare per iscritto al Finanziatore ogni eventuale successiva variazione. **19.2** Le notifiche, anche giudiziarie, saranno eseguite nell'indicato indirizzo del Consumatore.

20. Rinvio

20.1 Per quanto non disposto dalle presenti condizioni, al prestito si applicano gli articoli 1269 e seguenti e 1723, comma 2, del codice civile, il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni e le relative norme di attuazione.

21. Vigilanza della Banca d'Italia

21.1 La Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, esercita sul Finanziatore l'attività di vigilanza prevista dalla normativa di riferimento.

..... Li
(LUOGO E DATA SOTTOSCRIZIONE)

Firma del Consumatore